



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - SERVIZIO NEGOZIALE

Settore gare per affidamenti di servizi e forniture

Via Balbi, 5 - 16126 Genova
tel. 010/209. 5523 – 51847 - 51894
e-mail: areapatrimonio@pec.unige.it sito: www.unige.it/bandi/

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale dell'Università degli Studi di Genova. CIG 7337823319.

DISCIPLINARE DI GARA	1
Art. 1 - PREMESSA	2
Art. 2 - DURATA E VALORE PRESUNTO DEL SERVIZIO	2
Art. 3 - PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA	2
Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	2
Art. 5 - DISPOSIZIONI NEL CASO DI PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI IN FORMA PLURISOGGETTIVA	3
Art. 6 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	3
Art. 7 - REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ DELL'OFFERTA	4
1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE	4
2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	5
3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	5
Art. 8 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	5
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (MODULO A)	5
2. ATTESTAZIONE SULL'ASSENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE, SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (MODULO B).....	7
3. ULTERIORI DICHIARAZIONI	9
4. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PLURISOGGETTIVI.....	10
5. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE	10
6. PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	10
7. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA.....	11
Art. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA	12
Art. 10 - AVVALIMENTO (ART. 89 DEL D. LGS. N. 50/2016)	13
Art. 11 - OFFERTA TECNICA.....	14
1. DISPOSIZIONI GENERALI	14
2. PRECISAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI IN FORMA PLURISOGGETTIVA.....	14
Art. 12 - OFFERTA ECONOMICA.....	14
1. DISPOSIZIONI GENERALI	14
2. PRECISAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI IN FORMA PLURISOGGETTIVA.....	14
Art. 13 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	15
1. DISPOSIZIONI GENERALI	15
2. FASI DELLA PROCEDURA	15
Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI	17

Art. 1 - PREMESSA

L'Università degli Studi di Genova (di seguito: Università), con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2017 ha approvato l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale dell'Università degli Studi di Genova.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.Lgs. 50/2016 e sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2.

Art. 2 - DURATA E VALORE PRESUNTO DEL SERVIZIO

L'appalto avrà la durata di **3 anni** a decorrere dalla data di avvio del servizio.

Il valore stimato del premio annuo è pari a € **356.750** per un valore complessivo dell'appalto per tutta la durata del servizio stimato in € **1.070.250** comprensivo degli eventuali oneri fiscali da versare alla Società/Cassa nonché dei contributi per l'adesione alla cassa. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

L'Università degli Studi di Genova si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016, un aumento dei servizi fino al valore massimo di un quinto dell'importo contrattuale.

Art. 3 - PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

Il bando di gara è stato trasmesso in via telematica all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee in data 29/12/2017.

L'Università metterà a disposizione, sul proprio sito internet <http://www.unige.it/bandi/>, l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara comunitario;
- 2) Capitolato speciale d'appalto;
- 3) Disciplinare di gara e modulistica;
- 4) Schema di valutazione dell'offerta.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e allegati, nonché quanto previsto dal comma 11 dell'art. 216 del Codice e dall'art. 3 del Decreto del MIT 2 dicembre 2016. L'I.V.A. è a carico dell'Università.

Si evidenzia che l'importo presunto relativo alla pubblicazione del bando e dell'esito in Gazzetta Ufficiale e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, come previsto dal citato art. 216, comma 11, del Codice e dall'art. 3 del Decreto MIT 2 dicembre 2016, è pari a circa euro 8.300.

Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente quanto più sotto indicato deve pervenire con qualsiasi mezzo, recapitato anche a mano, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, a questa Amministrazione – Ufficio Protocollo – Via Balbi, 5 – 16126 Genova.

Si fa presente che l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal Lunedì al Giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15; il Venerdì dalle 10 alle 13. Si fa inoltre presente che, in caso di recapito del plico a mano o a mezzo corriere, il medesimo dovrà essere consegnato esclusivamente al predetto Ufficio Protocollo: si sottolinea, nel caso detta consegna avvenga a mezzo corriere, l'importanza di impartire le opportune disposizioni affinché il plico si recapiti effettivamente all'Ufficio protocollo ubicato al Piano II di Via Balbi 5 – Genova in quanto il personale diverso da quello appartenente all'ufficio Protocollo non è autorizzato a ricevere in consegna plichi o comunque corrispondenza. Questa Amministrazione non risponde della mancata ricezione in tempo utile di buste recapitate presso la portineria o in luoghi diversi da quello prescritto dal presente disciplinare. A tal fine, farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo apposta dell'Ufficio Protocollo che in ogni caso provvederà al più presto alla protocollazione. Comporterà comunque la non ammissione alla procedura di affidamento il fatto che il plico non pervenga all'indirizzo più sopra indicato nel termine perentorio richiesto.

Il plico deve essere chiuso e debitamente sigillato, e deve recare all'esterno, oltre all'intestazione, l'indirizzo, PEC, e numero telefonico del concorrente, la seguente scritta:

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA
INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA. CIG
7337823319**

NON APRIRE

Il plico deve contenere al suo interno:

- la **Documentazione amministrativa** richiesta;
- una separata busta, a sua volta chiusa e debitamente sigillata, recante l’ intestazione del mittente e la dicitura **Offerta tecnica**;
- una separata busta, a sua volta chiusa e debitamente sigillata, recante l’ intestazione del mittente e la dicitura **Offerta economica**

Il giorno **7 marzo 2018.**, alle ore 10:00 presso gli Uffici del Rettorato dell’Università degli Studi di Genova – Aula Ligure - Via Balbi, 5 – 2° piano - 16126 Genova, il RUP, in **seduta pubblica**, procederà all’apertura dei plichi pervenuti. Potranno partecipare all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.

Art. 5 - DISPOSIZIONI NEL CASO DI PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI IN FORMA PLURISOGGETTIVA

in caso di raggruppamento temporaneo, GEIE o consorzio non ancora costituito il plico deve riportare:

- la denominazione o la ragione sociale di tutte le imprese raggruppande, riunende o consorziande;

in caso di raggruppamento temporaneo già costituito il plico deve riportare:

- la denominazione o la ragione sociale dell’impresa mandataria;

in caso di GEIE o consorzio già costituito il plico deve riportare:

- la denominazione o la ragione sociale del GEIE o consorzio.

Art. 6 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Università assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Università potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Università invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 7 - REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ DELL'OFFERTA

Possono partecipare i soggetti di cui all'art. 45, del d.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla procedura di affidamento gli operatori economici che si trovino in una delle situazioni elencate dall'art. 80, comma 1, alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e dall'art. 80, comma 2, 4 e comma 5 alle lettere a), b) c), d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), m), D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare, con riferimento alle ipotesi dell'art. 80, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comma 1, lett. a), b), b bis) c), d), e), f), g), e comma 2 l'esclusione dalla procedura di affidamento del contratto pubblico e il divieto di contrarre con questa Università opera, ai sensi dell'art. 80 comma 3 dello stesso D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- in capo al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; ad un socio o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- ai soci accomandatari o al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non opera e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In caso di incorporazione o fusione societaria l'esclusione dalla procedura e il divieto di contrarre con questa amministrazione opera anche con riferimento ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di questa gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la dissociazione.

Si specifica che sono motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale il trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80 comma 2 e comma 5, lettere b bis) f), f bis), f ter), g), h), i), l) e m) del D.Lgs. 50/2016.

Per la legislazione nazionale sono esclusi altresì dalla procedura di affidamento gli operatori economici per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art 37 del [D.L. n. 78/2010](#), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al [D.M. 4 maggio 1999](#) e al [D.M. del 21 novembre 2001](#) devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del [D.M. 14 dicembre 2010](#).

Avvalimento: non è ammesso con riferimento ai requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 89, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

È richiesto:

1. il possesso del requisito di cui all'art. 83, c.1, lettera a, c.3, del d.Lgs. 50/2016 ed in particolare l'iscrizione presso il registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerenti al presente affidamento. Per "inerente" deve intendersi l'attività prevalente (o principale) esercitata.
2. Attestazione di iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009.

Nel caso in cui il partecipante non risulti direttamente iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009 dovrà essere fornita idonea documentazione che illustri i rapporti contrattuali proposti tra i vari soggetti (partecipante, fondo messo a disposizione, amministrazione contraente) e i relativi flussi finanziari, atta dimostrare l'applicabilità del regime fiscale particolare previsto dal TUIR art. 51 comma 2 lettera a), nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/16.

4. In caso di società cooperative e consorzi di cooperative è richiesta l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative (D.M. Attività Produttive 23/06/2004).

Avvalimento: non è ammesso ai sensi dell'art. 89, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a. Ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 si richiede che i concorrenti dimostrino:

- di aver stipulato con soggetti pubblici e/o privati, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, contratti per prestazioni analoghe per un importo complessivo dei premi assicurativi non inferiore a € 1.000.000. con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari.

I servizi valutati saranno quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel triennio antecedente la pubblicazione del bando sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (avvenuta il 5.1.2018)**, ovvero la parte di essi ultimati e approvati nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente ovvero la parte di essi eseguita e non ancora ultimati nello stesso periodo per servizi non ancora conclusi.

Avvalimento: è ammesso ai sensi di quanto previsto all'art. 89, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 8 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa si compone di:

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (MODULO A)

L'operatore economico dovrà dichiarare su carta legale bollata:

- la propria denominazione o ragione sociale;
- il codice fiscale, la partita Iva, la sede e il numero di telefono;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà utilizzato quale unico strumento al fine dell'invio delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 76 co 5 del Codice;
- le informazioni sulla forma di partecipazione tra quelle previste all'art. 45 del d.Lgs. 50/2016.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il soggetto di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tale caso va trasmessa la relativa procura.

1.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI ECONOMICI PLURISOGGETTIVI

A) **Raggruppamento Temporaneo / Consorzio ordinario di concorrenti / Geie già costituito.**

L'operatore mandatario deve sottoscrivere:

- 1) **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** in cui deve indicare:
 - a) la denominazione, ragione e sede sociale, il codice fiscale e la partita Iva di tutti gli operatori partecipanti al raggruppamento o Consorzio o GEIE,
 - b) per ogni operatore a che titolo partecipano al raggruppamento o consorzio o G.E.I.E. (es. mandate/mandataria).
- 2) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA, a pena di esclusione**, conferito alla mandataria con la relativa procura conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in originale o copia autentica del consorzio o GEIE.
Il predetto mandato deve essere firmato digitalmente da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

B) Raggruppamento Temporaneo / Consorzio ordinario di concorrenti / Geie non ancora costituito.

Ciascun operatore deve sottoscrivere:

- 1) **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** in cui devono essere indicati:
 - a) la denominazione, ragione e sede sociale, il codice fiscale e la partita Iva di tutti gli operatori partecipanti al raggruppamento o Consorzio o GEIE;
 - b) per ogni operatore a che titolo partecipano al raggruppamento o consorzio o G.E.I.E. (es. mandate/mandataria/cooptata);
- 2) **DICHIARAZIONE** attestante a quale soggetto, qualificato come mandatario, in caso di aggiudicazione si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza; tale soggetto stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nel caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del d.Lgs.50/2016 l'istanza di partecipazione dovrà includere l'indicazione da parte del legale rappresentante dell'operatore, della denominazione o ragione sociale dell'impresa consorziata per la quale il Consorzio concorre nella presente gara.

Di dette imprese consorziate dovranno essere altresì specificate la sede sociale, il codice fiscale e la partita IVA; in caso di aggiudicazione il soggetto assegnatario dell'esecuzione del servizio non potrà essere diverso da quello indicato.

A detti consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara: in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato¹. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, costituito o costituendo, deve specificare, a pena di esclusione:

- a) le parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara:

- in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

1.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE RETI DI IMPRESE

1.3.1 Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica

Ciascun operatore aderente al contratto di rete che partecipa alla gara deve presentare:

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE in cui devono essere indicati:

- a) la denominazione, ragione e sede sociale, il codice fiscale e la partita Iva di **tutti** gli operatori partecipanti alla rete;
- b) per ogni operatore a che titolo partecipano alla rete (es. mandante/mandataria);
- c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti nella rete

¹ In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale

CONTRATTO DI RETE, recante il mandato all'organo comune a presentare domande di partecipazione o offerte. Si rammenta che il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà quindi obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

In tal caso alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato, in originale o copia dichiarata conforme all'originale il predetto **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA**.

1.3.2 Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, o rete priva di organo comune

Il legale rappresentante dell'impresa aderente che riveste la qualifica di mandataria o, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, il legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara deve presentare:

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE in cui devono essere indicati:

- a) la denominazione, ragione e sede sociale, il codice fiscale e la partita Iva di **tutti** gli operatori partecipanti alla rete;
- b) per ogni operatore a che titolo partecipa alla rete (es. mandante/mandataria);
- c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti nella rete.

CONTRATTO DI RETE, recante il mandato all'organo comune a presentare domande di partecipazione o offerte. Si rammenta che il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD vale a dire con firma elettronica o altro tipo di firma avanzata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale.

In caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi:

CONTRATTO DI RETE recante il mandato all'organo comune a presentare domande di partecipazione o offerte. Si rammenta che il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, vale a dire con firma elettronica o altro tipo di firma avanzata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale, con allegate le dichiarazioni rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo gruppo;
- l'impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

1.3.3 Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

Il legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune della rete di imprese deve presentare:

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE in cui devono essere indicati:

- la denominazione o ragione sociale delle imprese retiste per le quali la rete di imprese concorre nella presente gara;
- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori retisti.

CONTRATTO DI RETE recante il mandato all'organo comune a presentare domande di partecipazione o offerte. Si rammenta che il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD vale a dire con firma elettronica o altro tipo di firma avanzata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale.

2. ATTESTAZIONE SULL'ASSENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE, SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (MODULO B)

I concorrenti attestano:

- che non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
- di possedere i requisiti di idoneità professionale
- di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale

mediante la sottoscrizione del **Modulo B**, in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dei sottoscrittori, l'Università esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Il **Modulo B** dovrà essere sottoscritto dagli stessi soggetti che sottoscrivono l'istanza di partecipazione.

In caso di avalimento e di partecipazione di operatori economici plurisoggettivi, il Modulo B dovrà essere presentato nelle modalità seguenti:

- in caso di operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve essere compilato il Modulo B relativo all'operatore economico;
- in caso di operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (avalimento), deve essere compilato il **Modulo B** dell'operatore economico e un Modulo B distinto per ogni ausiliario;
- in caso di operatori economici che partecipano alla procedura di appalto in forma plurisoggettiva, dev'essere presentato un **Modulo B** per ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore plurisoggettivo.

La sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 sarà verificata da questa Amministrazione in capo ai seguenti soggetti:

società con sistema di amministrazione tradizionale:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ai membri del collegio sindacale;

società con sistema di amministrazione monistico:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ai membri del comitato per il controllo sulla gestione;

società con sistema di amministrazione dualistico:

- ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza.

Inoltre, il requisito in esame sarà verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Al fine di consentire la verifica anche sui predetti soggetti, gli operatori economici dovranno inserire i nominativi nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) ai sensi degli art. 36, comma 5, e 81, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (Vedasi art. 8, comma 5 del presente Discipinare).

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Università esclude il concorrente ed escute la garanzia.

3. **ULTERIORI DICHIARAZIONI**

L'operatore economico deve inoltre dichiarare mediante l'utilizzo del **MODULO B**:

- a) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni di cui all'art. 76 co. 5-bis del Codice (aggiudicazione definitiva; esclusioni; decisione di non aggiudicare l'appalto ovvero di non concludere l'accordo quadro; la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario), o in alternativa, l'indicazione di uno strumento alternativo tra quelli previsti dal citato 76 co. 5-bis del Codice;
- b) di aver esaminato la documentazione fornita e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente disciplina;
- c) di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai servizi in oggetto;
- d) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- e) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la prestazione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- f) di accettare a proprio carico ogni eventuale pagamento di tasse e imposte (IVA esclusa) relative ai servizi oggetto della procedura secondo le normative vigenti ed in particolare qualsiasi onere che, ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto e della presente lettera cade a totale carico dell'appaltatore;
- g) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare per lo svolgimento dell'appalto, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso;
- h) di essere consapevole che, qualora l'aggiudicatario causi grave ritardo nella stipula del formale contratto di appalto, lo stesso potrà essere dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e che l'impresa non potrà in alcun modo vantare diritti per ritardi nella stipula del contratto alla stessa imputabili;
- i) di rientrare/non rientrare nella categoria delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI), ai sensi della [raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003](#) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L124 del 20 maggio 2003
- j) ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 di essere informato che:
 - le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante, nei limiti stabiliti dal Titolo III del citato Decreto, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti;
 - il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla presente procedura di gara;
 - i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato;
 - in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto;
 - Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'Università degli Studi di Genova, con sede in Via Balbi, 5 – 16126 Genova; il responsabile del trattamento è la Dott.ssa G. Maglione, Area Approvvigionamenti e Patrimonio.

4. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PLURISOGGETTIVI.

Requisiti generali, di idoneità professionale e ulteriori dichiarazioni

- **i consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c)** del d.Lgs. 50/2016 (consorzi stabili) devono presentare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, professionali e le ulteriori dichiarazioni secondo le modalità indicate nel presente disciplinare da parte del consorzio stesso e dei consorziati per il quale il consorzio concorre;
- **i soggetti di cui all'art. 45 co. 2 lett. d), e), f) ed g)** (raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa, GEIE) devono presentare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, professionali e le ulteriori dichiarazioni secondo le modalità indicate nella presente disciplinare da parte di tutti i componenti il raggruppamento o il consorzio o la rete o il GEIE;
- **i soggetti in coassicurazione** devono presentare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, professionali e le ulteriori dichiarazioni secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.

Requisiti tecnico-organizzativi

- **I consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b)** del d.Lgs. 50/2016, devono possedere e comprovare in capo al consorzio stesso e/o ai consorziati esecutori il possesso dei requisiti speciali;
- **i consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. c)** del d.lgs. n. 50/2016 (consorzi stabili), a comprova del possesso dei requisiti speciali possono utilizzare sia i requisiti maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;

Nel caso di:

- **i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d)**, del d.Lgs. 50/2016;
- **i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e)** del d.Lgs. 50/2016;
- **le reti di impresa di cui all'art. 45, comma 2, lettera f)** del d.Lgs. 50/2016;
- **i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g)**, del codice del d.Lgs. 50/2016;

la somma dei requisiti speciali posseduti dai singoli componenti dovrà garantire per l'operatore il raggiungimento dei requisiti speciali richiesti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

5. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE

La documentazione comprovante l'assenza di cause di esclusione nonché quella a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico organizzativo sarà acquisita tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) ai sensi degli art. 36, comma 5, e 81, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Fino all'adozione del decreto di cui all'[articolo 81, comma 2](#), del citato Decreto le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.

Ciascun Concorrente, dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it.

L'operatore economico, effettuata la su indicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa.

6. PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Alla documentazione amministrativa deve essere allegata la scansione della ricevuta del versamento² di € 140,00 ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in data 3/11/2010, da effettuarsi, secondo quanto disposto dall'Autorità medesima, mediante la scelta di una fra le modalità sotto indicate (per eseguire il pagamento,

² Da effettuarsi entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal presente disciplinare.

indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo <http://contributi.avcp.it>):

- a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.

A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”.

- b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
- c) Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura (**CIG 7337823319**).

- Le istruzioni per il pagamento sono in ogni caso disponibile all’indirizzo web http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=421737c10a7780422fd8db09bbd14eb8
- Il mancato versamento del contributo di cui al presente punto costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

7. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA

L’offerta deve essere corredata a **pena di esclusione**, da garanzia costituita, ai sensi dell’art. 93 del d.Lgs. 50/2016, per un importo pari al 2% dell’importo a base di appalto (**€ 21.405,00**) in forma di **cauzione** o di **fideiussione** valida per almeno 180 giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Cauzione

La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.

Essa può essere costituita mediante bonifico bancario:

IBAN: IT36Z0569601400000015000X58 (Banca Popolare di Sondrio BPS - Via XXV Aprile 7, 16123 Genova). Come causale indicare **Cauzione provvisoria – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale dell’Università degli Studi di Genova – CIG 7337823319**.

In tal caso dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa:

- la scansione della **ricevuta del bonifico**
- la scansione o l’originale firmata digitalmente della **dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del d.Lgs. 50/2016**. Si rammenta che ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 che la suddetta disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Fideiussione

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività

di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La garanzia deve prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché
3. l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.Lgs. 50/2016. Si rammenta che ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 che la suddetta disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti ai sensi dell'articolo 45 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 48, comma 5, del codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria dovrà essere intestata a tutti i soggetti partecipanti e dovrà altresì essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti.

In caso di avvalimento la garanzia deve essere intestata anche all'impresa ausiliaria, e comunque il fideiussore deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine di 180 giorni, il concorrente dovrà procedere a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di 180 giorni secondo le indicazioni dell'Università.

La scansione della fideiussione o l'originale firmato digitalmente dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa.

Riduzioni

L'importo della garanzia provvisoria può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso.

Il concorrente dovrà comprovare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti tramite apposita certificazione. Se necessario la stazione appaltante procederà alla verifica, eventualmente anche tramite l'accesso ai siti ufficiali degli organismi certificatori, circa l'effettiva vigenza degli attestati e dei documenti presentati in sede di gara. Nei casi in cui il possesso di tale requisito non sia documentato, o non sia documentato con una delle modalità sopra indicate, o nel caso in cui la verifica dello stesso non dia esito positivo, il concorrente sarà **escluso** dalla procedura.

In caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, l'eventuale riduzione della cauzione è accordata qualora il possesso del requisito sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, al consorzio.

La garanzia deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dei soggetti concorrenti.

Art. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

Si evidenzia che a garanzia degli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, salva e impregiudicata ogni e qualsiasi azione per il risarcimento del maggior danno, l'impresa aggiudicataria sarà obbligata a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 d.lgs. n. 50/2016.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione definitiva può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso.

In caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, l'eventuale riduzione della cauzione è accordata qualora il possesso del requisito sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, al riparto o al consorzio.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 45 del codice, la cauzione definitiva è presentata, su mandato irrevocabile dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 48, comma 5, del codice.

In caso di avvalimento la cauzione definitiva deve essere intestata anche all'impresa ausiliaria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 75% dell'importo garantito. L'ammontare residuo è svincolato a conclusione del contratto previa attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 10 - AVVALIMENTO (ART. 89 DEL D. LGS. N. 50/2016)

Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 89 del d.Lgs. 50/2016 intenda avvalersi, ai sensi della normativa vigente, del possesso dei requisiti di carattere economico, tecnico, organizzativo di altro soggetto, deve allegare inoltre quanto segue:

- da parte del legale rappresentante dell'impresa **AVVALENTE (Modulo C/1)**:
 - a) dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - b) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - durata;
 - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
- da parte del legale rappresentante dell'impresa **AUSILIARIA**
 - a) **Modulo**;
 - b) dichiarazione (**Modulo C/2**) con la quale l'impresa ausiliaria si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - c) dichiarazione (**Modulo C2**) con la quale l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o in forma associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del d.Lgs.50/16.

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta sufficiente.

In caso di aggiudicazione il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, né che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In caso di aggiudicazione a favore dell'impresa avvalente, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione.

Art. 11 - OFFERTA TECNICA

1. DISPOSIZIONI GENERALI

L'OFFERTA TECNICA, presentata secondo le modalità citate all'**Art. 4 - Modalità di presentazione dell'offerta**" deve essere chiusa, **a pena di esclusione**, in apposita busta (**BUSTA B**) debitamente sigillata nella quale non devono essere inseriti altri documenti. La busta chiusa contenente l'Offerta tecnica dovrà, inoltre, essere racchiusa nella busta più grande (già citata).

Per la formulazione della propria offerta in relazione agli **elementi qualitativi** che costituiscono lo schema dell'offerta tecnica gli operatori economici dovranno predisporre una relazione suddivisa in paragrafi e sottoparagrafi aventi lo stesso titolo di quelli riportati nel presente schema di valutazione.

La valutazione degli **elementi quantitativi** che costituiscono lo schema dell'offerta tecnica sarà effettuata mediante l'applicazione della formula matematica indicata per ciascuno di essi. Per assegnare il punteggio, i coefficienti – compresi tra zero ed uno – risultanti dall'applicazione delle predette formule saranno moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali.

Per la formulazione della propria offerta in relazione agli **elementi quantitativi** che costituiscono lo schema dell'offerta tecnica gli operatori economici dovranno avvalersi del **Modulo D**.

La relazione ed il Modulo D, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da persona autorizzata a rappresentare legalmente il concorrente medesimo, con l'indicazione del luogo e della data di nascita del medesimo e non può presentare correzioni che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte.

2. PRECISAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI IN FORMA PLURISOGGETTIVA

Costituendi

Le predette relazioni, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Costituiti

Le predette relazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Art. 12 - OFFERTA ECONOMICA

1. DISPOSIZIONI GENERALI

L'OFFERTA economica (Modulo E), deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) essere redatta in lingua italiana su carta legale bollata;
- b) contenere l'indicazione sia in cifre che in lettere del ribasso percentuale sul premio annuo per singolo dipendente;
- c) riportare l'esatta denominazione, ragione e sede sociale, il numero di codice fiscale e partita IVA dell'impresa offerente;
- d) essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona autorizzata a rappresentare legalmente il concorrente medesimo, con l'indicazione del luogo e della data di nascita del medesimo e non può presentare correzioni che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte;
- e) essere chiusa, **a pena di esclusione**, in apposita busta (**BUSTA C**) nella quale dovrà essere inserito anche il **Modulo F** contenente l'indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La busta chiusa contenente l'Offerta economica dovrà, inoltre, essere racchiusa nella busta più grande (già citata).

Non sono ammesse né offerte in diminuzione né offerte parziali e/o condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.

2. PRECISAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI IN FORMA PLURISOGGETTIVA

Qualora il concorrente si presenti in forma di **raggruppamento temporaneo o GEIE o consorzio ordinario di concorrenti in fase di costituzione**, l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che

costituiranno il concorrente.

Nell'ipotesi di **raggruppamenti temporanei o GEIE costituiti o consorzi già costituiti o coassicurazione** l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo o del consorzio.

Art. 13 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Università con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo
1	Offerta tecnica	90
2	Offerta economica	10
	TOTALE	100

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri indicati in via analitica nello schema di valutazione. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, l'elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara, saranno tempestivamente pubblicate sul "profilo di committente" (<http://www.unige.it/bandi/>). Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Possono partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato offerta o loro rappresentanti, uno per concorrente, muniti di apposita delega scritta conferita dai legali rappresentanti.

2. FASI DELLA PROCEDURA

2.1 Verifica della documentazione amministrativa

Il Responsabile Unico del Procedimento, il giorno fissato per la **prima seduta pubblica** sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- verificare l'integrità del plico contenente l'offerta tecnica, l'offerta economica e la documentazione amministrativa e che non vi siano altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- aprire il plico principale al fine di verificare che al suo interno siano presenti le buste contrassegnate con le lettere A, B e C.
- Aprire la Busta A "Documentazione amministrativa" degli operatori ammessi;
- contrassegnare ed autenticare i documenti in ciascun foglio;
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
- verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- verificare che sia presente la garanzia a corredo dell'offerta;
- verificare che i consorziati per i quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del d.Lgs. 50/2016 concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso negativo ad escludere dalla gara sia il consorzio sia i consorziati;
- verificare che le singole imprese che partecipano in raggruppamenti temporanei di concorrenti o in consorzio ordinario di concorrenti non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso negativo, ad escludere l'offerta presentata in forma individuale;
- verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diversi raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi pena l'esclusione di tutte le offerte.

2.2 Apertura delle offerte tecniche

La commissione giudicatrice, procederà, in seduta pubblica, ad aprire le buste contenenti l'offerta tecnica (BUSTA B) degli operatori ammessi al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la Commissione valuterà le offerte tecniche e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando, i criteri e le formule indicati nello schema.

2.3 Apertura delle offerte economiche

La commissione giudicatrice, il giorno fissato per la **successiva seduta pubblica**, di cui verrà data tempestiva notizia esclusivamente sul sito internet di Ateneo: <http://www.unige.it/bandi/> procede a:

- dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e a comunicare le eventuali esclusioni;
- aprire le buste contenenti l'offerta economica (Busta C) degli operatori ammessi e a contrassegnare ed autenticare le offerte in ciascun foglio;
- verificare, nell'ipotesi di controllo art. 80, comma 5 lett. m del d.lgs. 50/2016, che le relative offerte non siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ed in caso negativo a disporre l'esclusione del concorrente;
- leggere ad alta voce l'offerta economica presentata da ciascun concorrente e a determinare il relativo punteggio;
- procedere secondo quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 ai fini dell'individuazione delle offerte anormalmente basse.

In caso di parità si procederà ai sensi del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

L'Università si riserva in ogni caso di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 69 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta, fatto salvo quanto sopra specificato.

2.4. Procedura di verifica dell'anomalia.

Nel caso di offerte anomale, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dallo schema di valutazione dell'offerta.

Se ricorre la condizione di cui sopra la Commissione giudicatrice:

- sospende la seduta di gara
- rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse, il quale procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4 del Codice, avvalendosi della commissione di gara. Si applica l'art. 97 del Codice.

Al termine del procedimento di cui all'art. 97 del Codice, il Responsabile unico del Procedimento, nel giorno e nell'ora comunicata agli operatori, dichiara l'esito della verifica e propone l'aggiudicazione in favore della migliore offerta in graduatoria risultata congrua. In ogni caso, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui sopra, il Responsabile unico del Procedimento procede alla verifica, relativamente ai costi della manodopera, nel rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. Al termine di tale verifica, il Responsabile unico del Procedimento, ne dichiara l'esito e propone l'aggiudicazione in favore della migliore offerta in graduatoria.

2.5 Precisazioni.

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del d.lgs. 50/2016, l'Università può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione dei verbali da parte dell'organo competente. Ai sensi dell'art. 33 del Codice, la proposta di aggiudicazione si intende comunque approvata trascorsi 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi.

In ogni caso l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diviene efficace solo dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti sull'aggiudicatario. Ai fini delle verifiche, il soggetto abilitato della stazione appaltante avvia tramite AVCPASS la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati; successivamente l'Autorità avvia presso gli Enti Certificanti le richieste dei documenti definiti nel comma 1 dell'art. 5 della Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012.

All'impresa aggiudicatrice verrà richiesto tramite il sistema AVCPASS o a mezzo PEC, di esibire la documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti di capacità tecnica e professionale come di seguito indicato:

- La documentazione attestante quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta in merito alla stipula di contratti per servizi analoghi nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (art. 7 comma 3). Tale documentazione dovrà essere prodotta secondo le seguenti modalità:
 - se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici caricare mediante il sistema AVCPASS i certificati, relativi ai servizi sopra indicati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi in copia informatica dichiarata conforme all'originale analogico ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., oppure documento informatico originale firmato digitalmente;
 - se trattasi di servizi prestati a favore di privati caricare mediante il sistema AVCPASS i contratti in copia informatica dichiarata conforme all'originale analogico ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., oppure documento informatico originale firmato digitalmente, relative alla prestazione effettuata.

Nel caso di PMI si applica l'art. 13, comma 4, della Legge n. 180/2011.

Nel caso che le predette verifiche non diano esito positivo, la stazione appaltante procede all'eventuale segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Si procederà, inoltre, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto e l'I.V.A. è a carico dell'Università.

Resta inteso che, qualora l'aggiudicatario causi ritardo nella stipula del formale contratto di appalto, l'aggiudicatario non potrà in alcun modo vantare diritti per ritardi allo stesso imputabili. Inoltre, qualora l'aggiudicatario causi grave ritardo nella stipula del formale contratto di appalto, lo stesso potrà essere dichiarato decaduto dall'aggiudicazione.

Rimane stabilito che:

- eventuali variazioni di date e/o di orario relative alle sedute pubbliche nonché eventuali comunicazioni ritenute opportune, verranno rese note esclusivamente attraverso il profilo di committente (<https://unige.it/bandi/>)
- l'Amministrazione potrà sospendere, rinviare e annullare la procedura di affidamento di cui trattasi;
- il contratto non conterrà la clausola compromissoria;
- Il soggetto affidatario dei servizi dovrà presentare - **entro 10 giorni** dalla data di comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione - tutta la documentazione occorrente per la stipula del contratto che sarà indicata nella comunicazione medesima;
- sono disponibili informazioni di carattere amministrativo sulla procedura di affidamento presso: Area Approvvigionamenti e Patrimonio - Servizio negoziale - Indirizzo postale: Via Balbi, 5 Città: Genova Codice postale: 16126 Paese: Italia Telefono: 0102095523 – Fax 01020951955 – email: areapatrimonio@pec.unige.it
- per ogni e qualsiasi controversia in ordine all'applicazione e/o interpretazione del presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Genova;
- ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 104/2010 e s.m.i. il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, e tecnico-professionali è impugnato unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente entro trenta giorni,

decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice; gli atti relativi alla procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente entro trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 76 del Codice. Sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso presso: Area Legale e Generale – Servizio affari legali - Indirizzo postale: Via Balbi, 5 Città: Genova Codice postale: 16126 Paese: Italia Telefono: +39 0102095539 - Fax: +39 01020951657.

Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Claudia De Nadai – Dirigente dell'Area Personale – tel. (+39) 010209.5533 – e-mail: personale@unige.it

Per informazioni di carattere amministrativo sulla procedura di gara: Servizio negoziale (+39) 010209.5523 – e-mail: areapatrimonio@pec.unige.it

Richiesta di informazioni: Eventuali richieste di informazioni complementari sul capitolato speciale di appalto e sulla procedura di gara devono essere richieste a mezzo posta elettronica all'indirizzo: areapatrimonio@pec.unige.it entro il 16.02.2018 alle ore 12:00.

Il Dirigente
Dott.ssa G. Maglione
(F.to digitalmente)